

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

**CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE
II^a SEZIONE
L.I.C.P.**

**COMUNICATO UFFICIALE N. 212/CGF
(2012/2013)**

**TESTI DELLE DECISIONI RELATIVE AL
COM. UFF. N. 149/CGF– RIUNIONE DEL 17 GENNAIO 2013**

COLLEGIO

Prof. Avv. Piero Sandulli – Presidente; Avv. Carlo Porceddu, Dr. Claudio Marchitello – Componenti; Dr. Carlo Bravi – Rappresentante A.I.A.; Dott. Antonio Metitieri - Segretario.

1. RICORSO DELL’A.C. PISA 1909 AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 2 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL SIG. PANE ALESSANDRO SEGUITO GARA LATINA/PISA DEL 7.1.2013 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 97/DIV dell’8.1.2013)

Con ricorso ritualmente proposto la A.C. Pisa 1909 ha impugnato la decisione (Com. Uff. n. 97/DIV dell’8.1.2013) con la quale il Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico ha irrogato all'allenatore Sig. Pane Alessandro, seguito gara Latina/Pisa del 7.1.2013, la squalifica per la durata di 2 giornate effettive di gara “per comportamento offensivo verso l'arbitro durante la gara”, come refertato dal aa1.

Con i motivi scritti la ricorrente ha eccepito che, proprio tenuto conto del referto arbitrale, non risultava provato che l'espressione volgare fosse riferita all'arbitro, essendo stata, invece, rivolta a due giocatori del Pisa che il Pane aveva deciso di avvicinare, tanto che alcuna decisione pregiudizievole per il Pisa era stata assunta dalla terna in quel frangente.

Non sussisteva, pertanto, l'ipotesi di cui all'art. 19, comma 4, lettera a) C.G.S. illegittimamente applicata.

In via subordinata, avuto riguardo alla mera espressione volgare proferita dal Sig. Pane ed in conformità a precedenti decisioni in fattispecie analoghe, chiedeva la riduzione della squalifica ad una giornata di gara anche in considerazione del fatto che il Sig. Pane non aveva minimamente contestato la decisione della sua espulsione decretata dall'arbitro essendo immediatamente uscito dal terreno di gioco.

Alla seduta del 17.1.2013, fissata davanti alla C.G.F. – 2^a Sezione Giudicante – è comparso il difensore della ricorrente il quale ha illustrato i motivi scritti concludendo in conformità.

Il reclamo è fondato per quanto di ragione.

Ciò premesso, osserva questa Corte che non vi è prova inequivoca che l'espressione pronunciata dal Sig. Pane, da qualificarsi come volgare, fosse stata rivolta agli Ufficiali di gara, pur essendo la stessa meritevole di sanzione per il suo contenuto riprovevole.

Per questi motivi la C.G.F. in accoglimento del ricorso come sopra proposto dall’A.C. Pisa 1909 di Pisa riduce la sanzione della squalifica inflitta al Sig. Pane Alessandro ad 1 giornata effettiva di gara.

Dispone restituirsi la tassa reclamo

2. RICORSO DELLA PAGANESE CALCIO 1926 AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL SIG. GRASSADONIA GIANLUCA SEGUITO GARA PAGANESE/VIAREGGIO DEL 7.1.2013
(Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 97/DIV dell’8.1.2013)

Il Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico, con la deliberazione pubblicata sul Com. Uff. n.97/D dell’8.1.2013, ha inflitto al Sig. Gianluca Grassadonia, allenatore della Paganese Calcio 1926 S.r.l., la squalifica per 3 giornate di gara, per avere lo stesso *“tenuto un comportamento reiteratamente offensivo verso l’arbitro e un assistente arbitrale durante la gara Paganese/Viareggio, disputata per il Campionato Pro Prima Divisione, Girone B, il 7.1. 2013”*.

Ad una decisione arbitrale evidentemente non condivisa, il Sig. Grassadonia aveva protestato platealmente, uscendo dall’area tecnica, e, secondo la segnalazione di un assistente arbitrale, aveva rivolto al direttore di gara le espressioni *“sei scandaloso, è una vergogna”*. Il Sig. Grassadonia, poi, espulso dal campo dal direttore di gara, prima di lasciare il terreno di gioco, aveva profferito all’assistente arbitrale, che con la sua segnalazione lo aveva fatto espellere, espressioni ancora più pesanti *“vergognati anche tu, sei in malafede, vai a ..., devi vergognarti!”*

Il Sig. Grassadonia ha impugnato la deliberazione del Giudice Sportivo sostenendo che il suo comportamento nei confronti degli ufficiali di gara avrebbe dovuto essere ritenuto soltanto come irrispettoso e non come offensivo. Per tale diversa valutazione del fatto ascrittogli, ha aggiunto il reclamante la sanzione irrogatagli è da ritenere eccessiva.

La tesi difensiva del Sig. Grassadonia, nel profilo concernente una diversa configurazione della sua condotta dalla quale sarebbe dovuta derivare una sanzione di minore entità non coglie il segno. Il Codice di Giustizia Sportiva, infatti, attribuisce un’identica valenza antiregolamentare ai comportamenti offensivi e a quelli irrispettosi parificando del tutto le due infrazioni come emerge dall’art. 19, comma 4, lett. a), che stabilisce un’identica sanzione per i casi di *“condotta ingiuriosa o irrispettosa”* dei calciatori nei confronti degli ufficiali di gara.

Nel caso in esame, comunque, non vi è dubbio che le espressioni del Grassadonia nei confronti del direttore di gara e dell’assistente arbitrale debbano ritenersi offensive e non semplicemente irrispettose essendo offensive tutte le espressioni dirette ad arrecare un danno morale alla persona alle quali sono indirizzate. Le espressioni soprariportate, che tacciano gli ufficiali di gara di avere tenuto nell’esercizio delle loro funzioni di direzione della gara comportamenti non lineari di cui dovrebbero vergognarsi o addirittura di essere in malafede nell’esercizio di tali funzioni sono certamente lesive dell’onore degli ufficiali di gara e non comportamenti semplicemente irrispettosi come invece si pretenderebbe dal ricorrente.

La contestazione di fondo formulata dal Sig. Grassadonia, in conclusione, non è fondata. La Corte, peraltro, ritiene di poter accedere alla richiesta di riduzione della squalifica irrogata al Sig. Grassadonia. Ed invero, tenuto conto dei criteri retributivi da sempre seguiti in casi simili la Corte ritiene che la sanzione inflitta al Sig. Grassadonia possa essere ridotta da 3 a 2 giornate di squalifica.

Per questi motivi la C.G.F. in accoglimento del ricorso come sopra proposto dalla Paganese Calcio 1926 di Pagani (Salerno) riduce la sanzione della squalifica inflitta al Sig. Grassadonia Gianluca a 2 giornate effettive di gara.

Dispone restituirsi la tassa reclamo

IL PRESIDENTE
Piero Sandulli

Publicato in Roma il 20 marzo 2013

IL SEGRETARIO
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE
Giancarlo Abete